



## COMMENTO ALLA SENTENZA CHE CONDANNA L'ITALIA PER AVER TOLTO A UNA COPPIA IL FIGLIO OTTENUTO DA MADRE SURROGATA

Compravendita di figli all'estero? Per Strasburgo è famiglia e gli acquirenti viventi risarciti.

Con sentenza del 27 gennaio 2015 (ricorso n. 25358/12), la Corte di Strasburgo ha inferto l'ennesimo violento colpo alla famiglia. Se il Governo italiano non chiedesse il riesame della decisione alla Grande Camera e se quest'ultima non dovesse esprimersi in modo di forme, è probabile che anche il divieto nazionale di maternità surrogata sia presto destinato, se non a scomparire del tutto, a divenire lettera morta. Il mercato dei bambini, e delle gestanti pronte a partorarli, conoscerebbe forse ancora dei limiti.

Ogestant ei a c



COMMENTO ALLA SENTENZA CHE CONDANNA L ITALIA PER AVER  
TOLTO A UNA COPPIA IL FIGLIO OTTENUTO DA MADRE SURROGATA



## COMMENTO ALLA SENTENZA CHE CONDANNA L'ITALIA PER AVER TOLTO A UNA COPPIA IL FIGLIO OTTENUTO DA MADRE SURROGATA

somma di denaro (49.000 Euro) per ottenere (comprare?) un figlio all'estero. Avevano tentato di far credere alle autorità nazionali che il figlio fosse loro, mentendo e astrattamente violando esplicita art. 72 l. 184/1983, che prevede la reclusione sino a un anno per chiunque non rispetti le procedure sull'adozione internazionale. A dare loro il bambino sarebbe equivalso, in sostanza, a consacrare la legittimità di un agire palesemente illecito.

I coniugi ricorsero allora alla Corte europea dei diritti dell'uomo, nell'aprile 2012, lamentando la violazione, da parte dei giudici italiani, dell'art. 8 della Convenzione, tutelante il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Con il giudizio in commento, quest'ultima ha accolto la loro doglianza, sia pur parzialmente, condannando l'Italia a un risarcimento di 30.000 euro complessivi a favore dei PC, a ristoro del danno morale da questi patito e derivante da un'ingiusta rottura dei rapporti di affetto che ormai si erano creati tra loro e il bambino. In altre parole, i giudici italiani, applicando norme nazionali pienamente costituzionali e conformi a Convenzione, avrebbero violato, secondo Strasburgo, dei diritti umani fondamentali. Quali? - ci si chiede. Quello di delinquere impunemente?

È evidente come l'opinione maggioritaria della Corte europea non contenga una sistematica affermazione. Essa perviene, tuttavia, al medesimo risultato. Citando i suoi stessi precedenti, che in tema di famiglia sono sempre più numerosi (e in ciò proseguendo una dinamica di auto-legittimazione giurisprudenziale che ormai da tempo spaventa i giuristi più accorti), la Corte ribadisce, in particolare, come meri rapporti di fatto bastino ad integrare quella famiglia contemplata dall'art. 8; e ritiene inevitabile, altresì, che la convenzionale definizione di famiglia si attagli anche al caso in esame. A creare il vincolo meritevole di



## COMMENTO ALLA SENTENZA CHE CONDANNA L'ITALIA PER AVER TOLTO A UNA COPPIA IL FIGLIO OTTENUTO DA MADRE SURROGATA

II

bambino, pertanto, doveva restare nelle loro mani.

Ebbene, a prescindere dalla rilevanza, indubitabile, e qui fuori discussione, dei rapporti di fatto, quel che non può non sconvolgere è che, in base al citato ragionamento, anche un bambino che fosse stato rapito all'estero, o tenuto in ostaggio per sei mesi, potrebbe o dovrebbe denunciarsi agli aguzzini dei suoi stessi aguzzini. Anche a fronte di una tale situazione, infatti, il Tribunale dei minori non potrebbe, secondo la Corte, strappare il piccolo a chi su di esso esercitasse, senza troppi giri di parole, un

Ad aggiungersi all'assurdo giuridico e all'agghiacciante prospettiva che l'accoglimento di un simile principio inaugurerebbe vi è l'atteggiamento poco logico serbato dalla Corte. All'Italia non si nega, infatti, il caro vecchio margine di apprezzamento: il divieto di utero in affitto può permanere, così come quello di compravendita di embrioni o di adozione a pagamento. Il bambino non dovrà essere restituito ai Sigg. PC. A cose fatte, però, non c'è etica né ordinamento che tengano: i soldi spesi all'estero da chi voglia un figlio prevalgono su tutto, anche sulla legalità. In particolare, il sindacato dei giudizi nazionali sul merito dell'atto formato all'estero, benché ammesso e consentito per ragioni di ordine pubblico, nonché giustificato dal ricordato illecito penale in tema di adozione, avrebbe violato, secondo la Corte europea, il prevalente migliore interesse del bambino. Nonostante la falsità degli atti, l'esistenza del rapporto familiare, unitamente a tale ultimo interesse del minore, rendevano illegittima la decisione del Tribunale di dichiararlo in stato di abbandono, per poi avviare il regolare procedimento adottivo.

I fatti qui descritti, tuttavia, parrebbero dimostrare l'esatto contrario. La coppia molisana, infatti, ricorrendo a pratiche illegali, e per esse pagando una cifra rilevante, aveva appalesato il narcisismo implicito al proprio desiderio di un figlio e, con esso, la radicale inidoneità ad essere famiglia adottiva. Soltanto il Tribunale di Campobasso, pertanto, aveva posto a



## COMMENTO ALLA SENTENZA CHE CONDANNA L'ITALIA PER AVER TOLTO A UNA COPPIA IL FIGLIO OTTENUTO DA MADRE SURROGATA

fondamento della propria decisione una piena ed effettiva tutela del bambino e dei suoi diritti. Anch'esso si era preoccupato, espressamente, del tempo che il bimbo già aveva trascorso con la madre, ma, vista la sua brevità, e la tenerissima età dell'allora neonato, non lo aveva ritenuto atto a controbilanciare la gravità della condotta dei pretesi genitori. Del resto, anche il successivo ricorso alla Corte europea e la delusione manifestata dai coniugi per una decisione che non ha loro restituito il prodotto dell'adempimento, ma soltanto concesso del denaro, dice molto sulla natura del sentimento nutrito verso il bambino. Pretendere di strappare un minore straniero alla famiglia con cui vive ormai da due anni; un bimbo i cui genitori genetici sono, e resteranno forse per sempre, ignoti; e la cui madre gestante, dopo nove mesi trascorsi con lui, lo ha venduto ad altri, manifesta quel che al re Salomone si era reso evidente anche senza ricorso alla prova del DNA.

I precedenti giurisprudenziali che l'Ufficio stampa della Corte si è premurato di menzionare nel comunicato immediatamente successivo alla decisione, in cui il migliore interesse del bambino aveva ugualmente giustificato il riconoscimento, nonostante il divieto nazionale di surrogazione, del rapporto di filiazione, riguardano la Francia ( ). Essi, tuttavia, si differenziano dal caso in esame e non per ragioni dettagliate: in entrambi, il padre era anche geneticamente legato al bambino. Nemmeno quest'aspetto, peraltro, sarebbe decisivo. Non è motivo, infatti, per ritenere che chi abbia pagato altri per partorire il proprio figlio debba anche ed automaticamente essere ritenuto genitore capace di assumersi, con l'amore necessario, le responsabilità che da tale ruolo discendono.

Come emerge dall'opinione dissenziente dei giudici Raimondi e Spano, diversi sono i motivi per cui, dal punto di vista giuridico, la sentenza in esame non convince. Essi meriteranno, nei prossimi mesi, di essere studiati ed approfonditi con i dovuti tempo ed attenzione. Sin da subito, tuttavia, può rilevarsi quel che segue.

Non si comprende, innanzitutto, in che modo possa dirsi rispettata la sovranità di una nazione quando, ad aggirare l'ostacolo legale, sia sufficiente l'esborso di una somma di denaro. In secondo luogo, e ancor più gravemente, non si comprende come possa, la medesima Europa, da un lato, lottare alacremente contro l'orrendo fenomeno della tratta degli esseri umani e



## COMMENTO ALLA SENTENZA CHE CONDANNA L'ITALIA PER AVER TOLTO A UNA COPPIA IL FIGLIO OTTENUTO DA MADRE SURROGATA

contro ogni forma di loro sfruttamento; e, dall'altro, riconoscere un danno morale a chi si sia immesso in un vero e proprio mercato di esseri umani. Un mercato che dal primo di derisce solamente per il ceto sociale, o per le lauree, dei suoi carnefici.

In conclusione, ci si consenta di affermare quel che dovrebbe essere ovvio: non può essere una Corte nata per tutelare la dignità di ogni essere umano a legittimarne la più palese e disumana reificazione.

Marianna Orlandi

dottoranda in Diritto penale alla Facoltà di Giurisprudenza Università di Padova e di Innsbruck

